



Nicola Riccardelli
Notaio

REPERTORIO N. 27493

RACCOLTA N. 16046

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventititre il giorno diciannove
del mese di settembre
in Latina, Via Oberdan numero 24, nel mio studio
alle ore diciotto

19 settembre 2023

Avanti a me Avvocato NICOLA RICCARDELLI Notaio in Latina,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Latina,

E' PRESENTE:

- **CARITA' PATRIZIA**, nata a San Paolo (Brasile) il 21 febbraio 1962, residente a Latina, Via Montesanto numero 60, la quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: CRT PRZ 62B61 Z602W, che interviene al presente atto tanto in proprio che nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e quindi legale rappresentante della Associazione di promozione sociale denominata: **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VERSYS"**, con sede legale in Latina (LT), Via Montesanto numero 60, ove domicilia per la carica, codice fiscale: 91093990595 avente il seguente indirizzo pec: versys@pec.it.

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di essere qui convenuta per partecipare alla presente riunione assembleare, della Associazione predetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo numero 117/2017) riguardanti la disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS);

2) delega al Presidente dell'associazione per l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione b) associazioni di promozione sociale;

3) nomina dei componenti dell'organo amministrativo.

Assume la presidenza dell'Assemblea su unanime designazione dei presenti ed ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto sociale, il Presidente dell'Associazione, la signora CARITA' PATRIZIA, come sopra meglio generalizzata, la quale dopo aver constatato e dato atto:

- che per il **Consiglio Direttivo** è presente la stessa CARITA' PATRIZIA, come sopra costituita, essendo venuti meno gli altri componenti del Consiglio Direttivo;

- che gli associati aventi diritto di partecipazione e di voto, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, qui presenti in persona, sono:

-- la stessa CARITA' PATRIZIA, come sopra costituita;

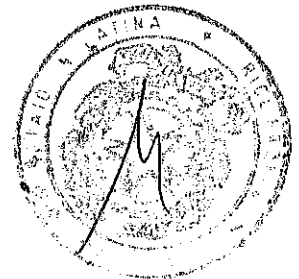
-- la Signora SCHILLIZZI BARBARA, nata a Latina (LT), il 6 marzo 1967;

-- la signora BERNABEI MARIA RITA, nata a Latina (LT) il 21

Registrato a
Latina

Il 20/09/2023

al n. 13437/1T



maggio 1966;

-- la signora D'ERME MARIA CHIARA, nata a Roma (RM) il 21 febbraio 1999;

-- la signora DEL GRANDE MIRIAM, nata a Latina (LT) il 22 luglio 1966;

-- la signora AMBROSI TIZIANA, nata a Latina il 9 aprile 1971;

-- il signor NARDELLI FILIBERTO, nato a Priverno (LT) il 15 ottobre 1955;

- il signor PAGGIOSSI MARCO, nato a Nettuno (RM) il 26 luglio 1968;

- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sul sopra menzionato ordine del giorno e chiama me Notaio a redigere il presente verbale.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare, passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, a tal fine evidenzia all'assemblea:

- che l'Associazione "VERSYS" è costituita nella forma giuridica dell'associazione non riconosciuta, quindi priva di personalità giuridica;

- che risulta opportuno e comunque necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione alla nuova disciplina del Codice del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 117/2017.

A questo punto il Presidente espone a tutti i presenti i motivi per i quali si ritiene opportuno per la corretta assunzione della qualifica di Associazione di promozione sociale e, quindi, di Ente del Terzo settore, l'adeguamento dello statuto sociale al Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) con l'iscrizione dell'ente nella **sezione b)** (quella delle APS) del Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Infine, il Presidente illustra i contenuti del testo di Statuto adeguato al Codice del Terzo Settore, passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno, esponendo all'assemblea i motivi per i quali si ritiene opportuno delegare il Presidente ad effettuare l'iscrizione dell'Ente, per l'assunzione della qualifica ETS dell'Associazione, mediante la sua iscrizione nella sezione b) del Runt.

A questo punto il presidente dell'assemblea illustra ai partecipanti che è necessario nominare i componenti dell'organo amministrativo dell'ente nella nuova forma giuridica di APS che sarà eventualmente adottata dall'assemblea. A tal fine propone di nominare il Consiglio Direttivo dell'associazione nelle seguenti persone:

CARITA' PATRIZIA, come sopra costituita, quale Presidente;

D'ERME MARIA CHIARA, come sopra costituita, quale Vice

Presidente;

SCHILLIZZI BARBARA, quale Segretario.

A questo punto dopo ampia discussione, l'Assemblea degli associati all'unanimità dei voti

DELIBERA:

- 1) di adeguare lo statuto dell'associazione alla disciplina del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017) con l'assunzione della qualifica di Associazione di promozione sociale, da iscriversi nella sezione b), quella delle Associazioni di promozione sociale, del RUNTS. L'Associazione assume la denominazione sociale di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VERSYS ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VERSYS E.T.S." e di adottare un nuovo testo di statuto sociale che, previa lettura da me Notaio datane alla comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di delegare espressamente il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ad adempiere tutto quanto necessario per il buon fine della iscrizione dell'Associazione nel RUNTS con ogni inerente potere e facoltà, al fine di realizzare il passaggio al Registro unico nazionale terzo settore ai sensi del Codice del Terzo Settore nella sezione b) Associazioni di promozione sociale e del d.m. 106/2020, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri;
- 3) di nominare, per i primi tre esercizi sociali e quindi fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, avendo preso atto della dichiarazione fatta pervenire agli associati, circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e delle altre norme di legge, e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, il Consiglio Direttivo dell'associazione nelle persone di:

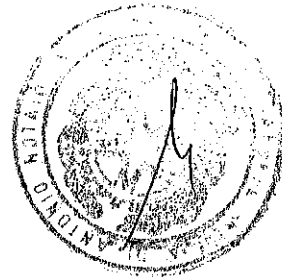
CARITA' PATRIZIA, come sopra costituita, quale Presidente;

D'ERME MARIA CHIARA, come sopra costituita, quale Vice Presidente;

SCHILLIZZI BARBARA, quale Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la carica, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalle norme vigenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nel registro delle imprese, dato atto che il collegamento in video-audio conferenza non



ha subito interruzioni, toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore diciannove e minuti diciotto.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Ente che le assume, richiedendo l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82 Codice del Terzo Settore, comma terzo, essendo il presente atto di adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo settore si applica l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo.

La comparente dichiara che l'Associazione in oggetto non è proprietaria né di beni immobili né di beni mobili registrati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente la quale da me interpellata lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà e lo approva sottoscrivendolo, alle ore diciannove e minuti venti.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia, consta ditte fogli di cui occupa sette facciate e quanto della presente.

F.TO PATRIZIA CARITA'

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

Allegato "A" alla Raccolta n. 16046

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VERSYS ENTE DEL TERZO SETTORE"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 1. Denominazione

È costituita un'Associazione non riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VERSYS ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in forma abbreviata anche **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VERSYS E.T.S."**

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Latina, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Associazione potrà, con decisione del Consiglio Direttivo, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.

Articolo 3. Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4. Scopo e attività

L'Associazione, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha per scopo la predisposizione, la promozione ed elaborazione di progetti di solidarietà sociale e di utilità sociale.

Per il perseguimento dello scopo di cui sopra, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi."

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 CTS.

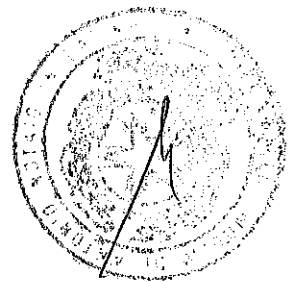
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le ulteriori operazioni e attività necessarie o utili al conseguimento dello scopo associativo.

PATRIMONIO

Articolo 5. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle quote e dei contributi degli associati e di eventuali elargizioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è



interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi, e anche via web e social, di lasciti, donazioni, contributi senza corrispettivo e simili nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 CTS e relativo decreto attuativo.

ASSOCIATI

Articolo 6. Associati

Fermo restando il rispetto del principio di democraticità, gli associati si dividono in:

- "fondatori": sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- "ordinari": sono coloro che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, sono ammessi a farne parte. Tale distinzione non comporta una differente attribuzione di poteri in capo ai soggetti che rientrano nell'una o nell'altra categoria.

Possono diventare associati tutti coloro che intendono partecipare all'Associazione perché ne condividono le finalità e gli scopi.

La qualità di associato è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile.

Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dal Libro degli associati.

Articolo 7. Ammissione degli associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda dell'interessato con delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'Assemblea degli associati, o altro Organo eletto dalla medesima, in occasione della successiva convocazione.

Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto a versare all'Associazione la quota di ingresso fissata per quell'anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Diritti e doveri degli associati

L'Associazione è organizzata secondo il principio generale

dell'assenza di discriminazione fra le persone e della democraticità della struttura interna. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo/segreteria dell'Associazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione/dell'associato.

Tutti gli associati sono dunque tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle decisioni degli Organi associativi, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9. Recesso ed esclusione

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con avviso di ricevimento, o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato dalla sua comunicazione al Consiglio Direttivo; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea. Contro la deliberazione di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Autorità giudiziaria, nei termini e forme di legge. Si considera grave inadempimento al dovere di associato il mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato, fermo restando il dovere di versare i contributi per l'anno in corso, non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto già versato all'Associazione.

Articolo 10 Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con



ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei volontari. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Articolo 11. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12. Competenze dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nei limiti di legge ne determina il compenso;
- c) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva gli eventuali regolamenti dell'Associazione, ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) decide sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13. Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo: l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e

del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. Tale avviso dovrà essere comunicato a tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'associato, almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14. Intervento e voto

Possono intervenire e votare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che risultino iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ogni associato che abbia diritto di voto nell'Assemblea può farsi rappresentare da altro associato, per il tramite di speciale delega scritta, apponibile anche in calce alla convocazione, da conservare agli atti dell'Associazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Articolo 15. Presidente e segretario

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale Vice Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano per carica, o per età, o, in assenza anche di questi, dalla persona tra gli associati designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato.

Per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea il Presidente può nominare un segretario, anche estraneo; nei casi previsti dalla legge, e inoltre quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno, il segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

Articolo 16. Deliberazioni

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la fusione e la scissione, nonché lo



scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti

Articolo 17. Deliberazioni per audio o videoconferenza

Le riunioni dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire adeguatamente la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare; verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 18. Verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal segretario o dal Notaio. Il verbale dell'Assemblea degli associati è trascritto nel Libro verbali delle Assemblee.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 19. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) fino ad un numero massimo di 9 (nove) amministratori, su decisione degli associati. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi, e per la precisione fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili. Si applica, in quanto compatibile, quanto prescritto dall'articolo 2382 del codice civile.

Ove non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché, eventualmente, un Segretario e un Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità.

Il Consiglio Direttivo, ove gli associati non vi abbiano già provveduto o disposto diversamente, può delegare una o più delle proprie attribuzioni, nei limiti di legge e del presente Statuto, al Presidente e/o a suoi singoli componenti; in tal caso la decisione di delega ne determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio.

Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti od operazioni.

Articolo 20. Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga necessari e opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo associativo e lo svolgimento delle relative attività.

Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro, di:

- assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Programma generale eventualmente approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio dell'Associazione e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione;
- determinare le quote associative annuali e di ingresso;
- sottoporre all'Assemblea degli associati proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. o R.T.I. (Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, Associazioni in partecipazione, contratti di rete fra imprese o misti, contratti di collaborazione, società, o altre modalità, negozi o enti simili o assimilati;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi, o comunque escluso dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 21. Convocazione del Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata a cura del Presidente con avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti, da inviare almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, a ciascun amministratore e, se nominati, all'Organo di Controllo e al Revisore, mediante qualunque mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Il



Consiglio Direttivo si intende validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, purché siano presenti tutti gli amministratori in carica nonché i componenti dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni.

Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi ed essere assunte anche per audio o video-conferenza o altri idonei mezzi di telecomunicazione, alle condizioni, garanzie e modalità, come compatibili, già disciplinate in tema di Assemblea degli associati.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e/o dal segretario. Il relativo verbale è trascritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 22. Doveri dei consiglieri

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, anche indirettamente o per interposta persona, per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica in quanto compatibile il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

Articolo 23. Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo ricopre la carica di Presidente dell'Associazione.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente dell'Associazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte di deliberazioni al Consiglio Direttivo;

- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno o comunque indifferibile, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;

- compie ogni altra attività demandatagli dalla legge o dal presente Statuto o dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo.

Articolo 24. Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Se sono stati nominati uno o più delegati, la rappresentanza spetta anche ad essi, nei limiti delle attribuzioni loro delegate.

La rappresentanza dell'Associazione spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

CONTROLLI

Articolo 25. Organo di Controllo

Ove previsto dalla legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Inoltre l'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida stabilite dal Ministero. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.



I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina dei componenti dell'Organo di Controllo, si rinvia, a quanto previsto dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, e, in quanto compatibili, dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 26. Revisione legale dei conti

Ove previsto dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Per la composizione, i requisiti, i poteri, le funzioni e la disciplina del Revisore legale dei conti, si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare, dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, dagli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

BILANCIO/RENDICONTO, DEVOLUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Bilancio/Rendiconto

Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sarà compilato a cura del Consiglio Direttivo il bilancio/rendiconto da approvarsi dall'Assemblea degli associati in tempo utile per il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Il bilancio verrà depositato nel medesimo Registro entro il 30 giugno di ogni anno a cura del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo dovrà redigere anche il bilancio sociale.

Articolo 28. Devoluzione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità o oggetto analogo al proprio, previo parere favorevole dell'Ufficio del R.U.N.T.S.

Articolo 29. Mediazione - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione, incluse le controversie promosse dai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o dal Revisore, questi ultimi se nominati, ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, dovrà essere sottoposta a un tentativo di mediazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro tenuto

presso il Ministero di Giustizia.

Le medesime controversie, ove la mediazione sopra prevista fallisca o non possa aver luogo, e fatte salve quelle non compromettibili per legge saranno decise, ritualmente e secondo diritto, da un Arbitro nominato dal Presidente del consiglio notarile competente in funzione della sede legale dell'associazione e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 30. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, dal codice civile, e più in generale dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

F.TO PATRIZIA CARITA'

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da numero.....⁰⁴⁰.....fogli,

per uso **"FISCALE"**

Latina, lì 20 settembre 2023

